

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Generale

Adottato in data 30 Dicembre 2016 Modificato in data 29 Aprile 2017 Modificato in data 18 settembre 2018 Modificato in data 20 novembre 2019 Modificato in data 12 gennaio 2021

Premessa.

I reati individuati dal Decreto legislativo 231/2001 alla data della predisposizione del presente documento, e individuati nella fase di identificazione delle fattispecie concretamente a rischio di realizzazione nella COGES (Mappatura del Rischio), sono i seguenti:

- 1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- 2. Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- 3. Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- 4. Reati in materia di tutela dell'ambiente (art. 25 undecies D. Lgs 231/2001);
- 5. Reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o irregolari (art duedecies D. Lgs 231/2001).
- 6. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 -bis c.p.)


Successivamente sono state inserite le seguenti sezioni:

- 7. Focus su: Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- 8. Reati Presupposto di cui all'art.25-terdecies D. Lgs 231/2001;
- 9. Reati Presupposto di cui all'art.25-octies D. Lgs 231/2001;
- 10. Reato presupposto di cui all'art.25 quinquiesdecies D. Lgs.231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Tali reati vengono di seguito declinati in gruppi omogenei.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO



RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.).

1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.6 Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente

a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (quale definito dall'art. 358 c.p.), ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per

ottenere un risultato favorevole.

1.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata

1.9 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

1.10 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

1.11 Traffico di influenze illecite (316-bisc.p.).

La fattispecie incriminatrice in esame sanziona penalmente chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Regole di comportamento

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, L'Amministratore Unico e i dipendenti di COGES, nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa COGES.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In particolare è fatto divieto, di:

- 1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi interna (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti di COGES. Pertanto, coloro i quali, per unilaterale iniziativa di terzi fornitori, ricevessero, in azienda o presso il proprio domicilio, omaggi non rientranti tra quelli ricevibili sopra indicati, sono tenuti ad informare l'Azienda ed a restituire immediatamente al donante quanto ricevuto. Non è altresì ammesso che i dipendenti di qualsiasi livello/categoria partecipino a convegni e/o seminari organizzati da fornitori con spese a carico di questi ultimi. Eccezionalmente, deroghe possono essere valutate e concesse dal Responsabile della Direzione, purché la partecipazione risulti utile alla gestione di attività dell'azienda e si possa assolutamente escludere la finalizzazione dell'invito all'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione degli affari;
- 3. accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli

successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti incaricati di pubblico servizio);

- 4. richiedere corrispettivi non giustificati da congrue prestazioni effettuate nell'assoluto rispetto delle condizioni contrattuali pattuite;
- 5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- 6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.
- 7. effettuare prestazioni in favore di società terze, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi.

Relativamente alle attività di carattere rilevante, quali richieste di permessi e/o presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività presso gli uffici pubblici, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi e capitoli, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e principi generali contenuti nella Parte Generale: questo sia in Italia sia all'estero.

Sono stabilite le seguenti regole:

- ai Dipendenti e ai componenti degli Organi sociali diversi dall'Amministratore Unico, che intrattengono rapporti con la P.A. per conto delle società del Gruppo con il potere di impegnare le società stesse deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante inserimento in procura; per gli altri soggetti aziendali deve essere prevista una specifica attribuzione nell'ambito della responsabilità organizzativa;
- sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi eccezionali esaurientemente documentati;
- le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi

all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

REATI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Le fattispecie di reato in materia societaria richiamate dal d.lgs. 231/2001

1.1 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05 Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

2.1 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta idonea ad integrare l'elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della

società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

3.1 Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

L'art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all'art. 2624, comma 1, c.c. e all'art. 2624, comma 2, c.c. L'unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare l'elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni delle società di revisione. L'art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio.

Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione.

La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri

4.1 Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori. La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci. Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

5.1 Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

6.1 Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve):

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

7.1 Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

8.1 Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

9.1 Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

10.1 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento

dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Focus: Corruzione tra privati, tra privati -2635, 2635bis 2635 ter

La L.190/2012 ha introdotto nell'Ordinamento italiano l'ipotesi di corruzione nel settore privato sulla base delle richieste di uniformizzazione internazionali e comunitarie, in particolare, dall'aprile 2017 mediante la ricezione delle direttive, contenute nella decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Ue l'art. 2635 gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede d'ufficio. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 2635-ter c.c., alla condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, seguirà l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per coloro che hanno già subito una condanna per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

E', altresì, punito l'i**stigatore alla corruzione nel settore privato.** Ai sensi del nuovo articolo 2635 bis, infatti, chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. Regole di comportamento

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti Del Consiglio direttivo, il legale rappresentante pro tempore Unico nonchè i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa COGES SRL., nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa COGES SRL.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.
- d) i principi contabili nazionali ed internazionali;

E' fatto divieto ai componenti degli organi interni e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Conseguentemente, i soggetti sopraindicati hanno l'espresso obbligo di:

- 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- 2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- 3. salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi interni garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonchè la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di COGES SRL;
- b) restituire conferimenti a soci e liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione qualora presente;
- g) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività di COGES SRL, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del COGES SRL.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al legale Rappresentate pro tempore

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

Sanzioni:

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

11.1 Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. MTale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà

dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea. L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

12.1 Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

13.1 Art. 2629-bis. c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

14.1 Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli

obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

1. Regole di comportamento

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, L'Amministratore Unico e i dipendenti di COGES, nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa COGES

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.
- d) i principi contabili nazionali ed internazionali;

E' fatto divieto ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Conseguentemente, i soggetti sopraindicati hanno l'espresso obbligo di:

- 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- 2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3. salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi interni garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

- f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione;
- g) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività di COGES, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.
- j) I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato per violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dal d. lgs. 231/2001

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

1.1 Art. 589 c.c. (Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- 2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sei anni.

3. [...omissis...]

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici

1.2 Art. 590 c.c. (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- 1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
- 2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
- 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
- 4. [...omissis...]
- 5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
- 6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Regole di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della COGES, nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico:

In generale, in materia di sicurezza sui posti di lavoro, si prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- > tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- > rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- > favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- > segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Le fattispecie di reato per violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente richiamate dal d.lgs. 231/2001

1.1 Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - norme in materia ambientale

- 1. Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
- 2. Condotte descritte al comma 1 riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
- 3. Effettuazione, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

4. (omissis)

- 5. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)
- 11. Mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104. (omissis)
- 13. Scarico, nelle acque del mare da parte di navi od aereomobili (omissis)

Art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Effettuazione, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

1.2 Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - bonifica dei siti

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ...

se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.

1.3 Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, senza adesione, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuazione del trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicazione nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

1.4 Art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – traffico illecito di rifiuti

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

1.7 - art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di

mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Trasporto dei rifiuti privo della copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

1.8 Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - sanzioni

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

2. Regole di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della COGES, nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli

anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati contro l'Ambiente, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO E'IRREGOLARE.

1. Le fattispecie di reato per degli obblighi relativi all'utilizzo di lavoratori extracomunitari dal d. lgs 231/2001

1.2 In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione", ovvero nei seguenti casi:

- utilizzo di più di tre lavoratori irregolari;
- occupazione di minori in età non lavorativa;
- sfruttamento di lavoratori di cui all'art. 603 bis del codice penale.

2. Regole di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della COGES, nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;

La COGES, per principio, sceglie di non assumere lavoratori extracomunitari non residenti in Italia.

La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter:

- 1. verificare il possesso e la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere;
- 2. verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere;

- 3. predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni minime previste dal D.L. 152 del 25/05/97:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- durata del rapporto di lavoro, precisando se trattasi di rapporto da tempo determinato o a tempo indeterminato;
- durata del periodo di prova;
- inquadramento, livello, qualifica;
- importo della retribuzione lorda;
- orario di lavoro;
- CCNL applicato;
- 4. Compilazione e invio del MODELLO UNIFICATO LAV nei tempi previsti dalla L. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione, consegnandone una copia al lavoratore. I controlli dell'Organismo di Vigilanza:

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle assunzioni di personale effettuate dall'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

REATI IN MATERIA DEL c.d. CAPORALATO

Le fattispecie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro richiamate dal d.lgs.
 231/2001 (ex L. 199/2016

1.1 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 -bis c.p.)

Con la **Legge 29 ottobre 2016, n. 199**, entrata in vigore il 4.11.2016, si è introdotta un'estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231.

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta **slegato dal requisito dello svolgimento di "**un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, **anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione**, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli "indici di sfruttamento" enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "reiterate".

Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Il "grave pericolo" infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3). L'intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

- 1 l'introduzione, con l'art. 603-bis.1 c.p., di un'attenuante in caso di comportamenti collaborativi;
- 2 una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p.;
- 3 la previsione di un "controllo giudiziario dell'azienda", con nomina di un "amministratore giudiziario" destinato ad affiancare l'imprenditore;
- la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell'art. 380, co. 2 c.p.p.;
- l'estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, **l'art.** 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per le società le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.) a cui si rimanda al modello per quanto qui non espressamente disciplinato, e prevede:

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D. Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da "uno sfruttamento" i cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno "stato di bisogno" del lavoratore di cui il reo approfitti.

Si fa rilevare come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti "indice di sfruttamento" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "i lavoratori a condizioni di sfruttamento" con consapevolezza e volontà di approfittare "del loro stato di bisogno".

Quanto detto va considerato anche nell'ottica della revisione dei Modello 231 con l'introduzione, come nel caso di specie, di un protocollo di prevenzione ha hoc e dell'impostazione dell'analisi per far emergere comportamenti a rischio.

Benché il rischio di commissione del reato di cui all'art. 603-bis non appaia elevato, tuttavia la nostra

organizzazione ha ritenuto di considerare il reato nell'ambito del proprio Modello 231 e di procedere all'introduzione o al richiamo di specifici presidi di contrasto.

Le aree nelle quali vi possono essere rischi di attivare rapporti di lavoro non corretti sono le seguenti:

- rapporti di lavoro dipendente,
- rapporti di collaborazione,
- rapporti di formazione sul campo

La società COGES SRL ha adottato un Codice etico e di comportamento 231 che vincola rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il Codice etico e di comportamento 231 disciplina inoltre le possibili forme di collaborazione nell'ambito delle attività svolte dalla società COGES SRL chiarendo che nessuna forma di collaborazione può avvenire al di fuori di un apposito contratto di lavoro, incluse le persone che svolgono forme di collaborazione presso la società.

Il Codice etico e di comportamento 231 è pubblicato sul sito internet istituzionale della società.

INOLTRE, a tutte le persone che collaborano con la società COGES SRL, viene illustrato e ne viene fatta sottoscrivere la conoscenza mediante apposita dichiarazione.

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizione interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata a:

- Amministratore Unico
- responsabile del sistema integrato qualità e sicurezza

2. Regole di comportamento

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, L'Amministratore Unico e i dipendenti di COGES, nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa COGES.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico:
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In particolare sono stabilite le seguenti regole:

- La Società COGES SRL come prescritto dalla legge ha adottato in assemblea un regolamento organizzativo che recepisce il dettato del CCNL di categoria e applica e integra con condizioni migliorative il CCNL del settore di riferimento.
- La società ha disciplinato il reclutamento, la selezione, la gestione e la dimissione del personale, di volontari e di tirocinanti attraverso specifiche istruzioni operative collocate nell'ambito del sistema qualità ISO: 9001:2008 (ISO9001:2015).
- Nessun rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di formazione mediante tirocini, di attività di volontariato avviene in assenza di specifica formalizzazione sottoscritta dalla persone interessate e da rappresentanti titolati delle nostra organizzazione.
- La procedura e le istruzioni adottate prevedono la disgiunzione dei poteri nei processi di reclutamento, selezione e inserimento al lavoro (diverse figure con specifiche responsabilità intervengono nel percorso di reclutamento e selezione).
- Le procedure e le istruzioni adottate prevedono inoltre sempre l'identificazione una figura di riferimento (responsabile, referente, coordinatore) e la possibilità di segnalare ogni situazione avvertita come non rispettosa.
- La società attraverso la figure del referente/coordinatore consegna/invia/espone il piano delle ore di lavoro e dei turni a ciascun/a dipendente.
- La società ha attivato un dispositivo per la rilevazione delle presenze (budget, uso dello smartphone, altro) così che le ore di lavoro svolto siano registrate e tracciate per poter venire corrisposte ed esposte ai committenti.
- I procedimenti disciplinari vengono stabiliti nel rispetto scrupoloso del CCNL, del Regolamento di organizzazione e del Sistema Sanzionatorio Disciplinare previsto dal Modello 231.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

Si ribadisce che chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del codice di comportamento è tenuto a segnalarlo alle figure di coordinamento o di direzione, o anche inviando tali segnalazioni all'OdV mediante la mail reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al Modello e al Codice 231.

Art. 25-terdecies. – (Razzismo e xenofobia).

Con Legge 20 novembre 2017 n° 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 è stato inserito l'articolo 25-terdecies, ad integrazione dei cd. Reati Presupposto.

Ai sensi e per l'effetto del d. lgs 21/2018, il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975 va ora inteso riferito al nuovo art. 604-bis, co. 3, c.p. (Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)".

Art. 25 TERDECIES D. Lgs 231/2001.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma"

In Particolare i Reati di riferimento sono gli artt. all'art.3. ART. 3 e 3 bis Legge 13 Ottobre 1975, N. 654 secondo cui:

"È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e

l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232." Regole di comportamento

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, L'Amministratore Unico e i dipendenti di COGES, nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa COGES.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

a) la normativa di settore applicabile b) il Codice Etico; il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa. c) Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, non deve effettuare o commissionare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale. La selezione del personale le mansioni a questi affidate, i rapporti all'interno e all'esterno della società non devono essere influenzati da valutazioni discriminanti basate su razzismo e/o xenofobia.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

Si ribadisce che chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del codice di comportamento è tenuto a segnalarlo alle figure di coordinamento o di direzione, o anche inviando tali segnalazioni all'OdV mediante la mail e il template reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al Modello e al Codice 231.Le segnalazioni possono essere Anonime."

REATI EX ART.25 OCTIES

Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonche autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (d'ora in poi, anche "Reati di riciclaggio"), indicati all'art. 25-octies del Decreto.

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01 è stato aggiunto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Art. 25-octies D. Lgs. 231/01

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", dispone che:

- "1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il testo delle norme cui l'art. 25-octies rinvia, accompagnato da una sintetica illustrazione del reato, è riportato di seguito.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particola- re tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, sia a titolo gratuito che oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Con l'ipotesi in cui l'agente riceva il bene si fa riferimento a qualsiasi atto che comporti il trasferimento del possesso, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza, del bene prove-niente dal delitto.

Da ultimo, per "occultamento" deve intendersi il nascondimento, successivo all'impossessamento, del bene proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'"intromissione" nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da intendersi tecnicamente, in senso lato, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero es- sere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Il richiamo del terzo comma dell'articolo in esame all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. comporta, anche per tale reato, la punibilità pur quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di pro- cedibilità riferita a tale delitto.

Le due ipotesi criminose di cui agli articoli 648 e 648 bis c.p. si distinguono l'una dall'altra poiché il

delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione, perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose sopra illustrate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanzia- rie.

Il termine "impiegare" deve essere inteso nel senso di "utilizzare per qualsiasi scopo".

La condotta del reato comprende, in senso ampio, ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall'obiettivo o risultato prefissato dall'agente. In senso più restrittivo - considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore

rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi, al fine da occultarne l'illegittima provenienza.

Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte

sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Il richiamo del terzo comma dell'articolo in esame all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. comporta, anche per tale reato, la punibilità pur quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di pro- cedibilità riferita a tale delitto.

Le due ipotesi criminose di cui agli articoli 648 e 648 bis c.p. si distinguono l'una dall'altra poi- ché il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione, perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose sopra illustrate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanzia- rie.

Il termine "impiegare" deve essere inteso nel senso di "utilizzare per qualsiasi scopo".

La condotta del reato comprende, in senso ampio, ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall'obiettivo o risultato prefissato dall'agente. In senso più restrittivo - considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti - il termine "impiegare" può essere inteso come "investire" in vista del conseguimento di un'utilità.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Tuttavia, si ritiene che le citate attività economiche e finanziarie debbano avere natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Anche nell'art. 648 ter c.p. si rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle due fatti- specie incriminatici, essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: se il delitto di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio) richiede lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita e quello di cui all'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) che tale scopo sia perseguito attraverso la specifica modalità dell'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Art. 648-ter.1 c.p.- Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non col- poso punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.

L'introduzione di tale reato mira a colmare una lacuna esistente nel nostro ordinamento. Infatti, come evidenziato in precedenza, il reato di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto.

Nessuna sanzione era in precedenza prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

F.1.3 Normativa in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio si basa principalmente sul Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- 1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- 2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- 3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Anti- riciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- 4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in esse- re dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria [banche, poste italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV)].
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:

i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

I revisori contabili.

Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, la Società non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati previsti dall'art. 25 – octies D.Lgs. 231/01.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, si riportano di seguito le aree ritenute maggiormente a rischio, ai fini della presente Parte Speciale del Modello

Per ogni area sono indicate le attività a rischio rilevate nell'ambito dell'area stessa. Aree maggiormente a rischio:

a) Rapporti contrattuali con soggetti terzi

- a.1) Supervisione attività acquisti
- a.2) Gestione degli acquisti
- a.3) Negoziazione, predisposizione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o accordi
- a.4) Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dell'espletamento degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione o gli incaricati di pubblico servizio

b) Rapporti con agenti, fornitori e partner
b.1) Selezione e qualifica dei fornitori
b.2) Gestione e qualificazione di partner commerciali
b.3) Gestione e qualificazione di partner societari
b.4) Gestione degli investimenti
b.5) Rapporti con istituti di assicurazione
c) Gestione dei flussi finanziari
c.1) Finanza dispositiva - Gestione dei flussi finanziari
c.2) Gestione modalità di pagamenti e di incasso dei crediti
c.3) Gestione del credito
d) Gestione delle sponsorizzazioni, erogazioni liberali, benefit a dipendenti, note spese e spese
di rappresentanza
d.1) Sponsorizzazioni, omaggi e altre erogazioni liberali
d.2) Definizione e gestione benefit a personale
d.3) Gestione note spese e spese di rappresentanza
e) Rapporti infragruppo (intercompany)
e.1) Gestione acquisti infragruppo
e.2) Gestione vendite infragruppo
e.3) Investimenti infragruppo
e.4) Gestione dei flussi finanziari infragruppo.
Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si

rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, allegata alla presente Parte Speciale.

DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti -nello svolgimento di attività nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di riciclaggio.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alle rispettive funzioni, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare - oltre alle regole di cui al presente Modello - tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- ogni altra documentazione relativa alla qualificazione, selezione e verifica delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto che possa intrattenere rapporti con la Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico. Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate: alla gestione anagrafica delle controparti (quali fornitori, consulenti, clienti, agenti, distributori, rivenditori, partner), anche straniere; alla gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della presta- zione oggetto del rapporto negoziale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- determinare i requisiti minimi in possesso delle controparti, inclusi indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a rischio o sospette;
- selezionare e valutare le controparti in base ai requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; formalizzare anche i criteri in base ai quali le controparti possono essere cancellate dalle liste interne della Società; definire un sistema di responsabilità relativamente al mantenimento e alla cancellazione delle controparti dalle medesime liste, in modo tale che le scelte in merito non possono essere determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate in forma scritta;
- fissare i criteri di valutazione delle offerte delle controparti;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte delle controparti;
- definire contratti e ogni altro tipo d'accordo con tutte le controparti in forma scritta e dettagliati in tutte le loro condizioni e termini;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti (con il termine "rilevanti" si fa riferimento a importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore);
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alle operazioni a rischio;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; la tracciabilità nell'ambito dell'attività a rischio è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito dell'attività stessa (tra le funzioni aziendali e tra le controparti e le funzioni aziendali stesse), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- conservare la documentazione inerente il processo decisionale e le transazioni relative alle aree a rischio, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, necessarie e mantenendo la documentazione stessa a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto; al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame;

• informare in forma scritta l'ODV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza – in via diretta o indiretta – tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale o un comportamento in violazione dei contenuti della presente Parte Speciale.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di COGES con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi aziendali al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di COGES SRL, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo di questa Parte Speciale i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte dell'organo gestorio della Società al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operati- ve o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;

• può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che - in relazione ad ogni singola area a rischio, i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo F.4, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, nonché di autoriciclaggio.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25octies del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati), oltre a quanto indicato in precedenza, sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

Principi procedurali relativi ai rapporti contrattuali con soggetti terzi

Nelle attività correlate a rapporti contrattuali con soggetti terzi si deve:

- a) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche, diverse dalle controparti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, con cui la Società concluda accordi contrattuali anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbia- no sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'A.U., sentito l'ODV;
- b) garantire che le sottoscrizioni di tutti gli accordi con le controparti prevedano la regolazione della

transazione mediante pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile;

c) effettuare verifiche sulla provenienza di beni o servizi, prima di procedere al loro acquisto, con particolare attenzione nei casi in cui siano proposti a condizioni palese- mente inferiori al valore di mercato di tali beni o servizi;

Principi procedurali relativi ai rapporti con agenti, fornitori e partner

In questo paragrafo con il termine fornitori si intendono tutti i soggetti terzi che forniscono beni e servizi, inclusi consulenti, agenti, distributori e altri outsourcer.

Nelle attività correlate a rapporti con agenti, fornitori e partner (con riferimento a quelle censite precedentemente così come per eventuali altre attività che si svolgano), si deve:

- a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner, mediante specifiche attività e/o strumenti, quali, ad esempio:
- l'acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate);
- l'accertamento dell'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
- b) verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'Espressa autorizzazione dell'A.U, sentito l'ODV;
- c) determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- d) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti:
- e) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);

Principi procedurali relativi alla gestione dei flussi finanziari

Nelle attività correlate alla gestione dei flussi finanziari (con riferimento a quelle censite al paragrafo F.2, così come per eventuali altre attività che si svolgano), si deve:

- a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- b) non disporre movimenti sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- c) utilizzare, per la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi vigenti sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- d) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- e) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, ai limiti di legge in vigore in ambito nazionale;
- f) verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e accertare che vi sia coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettiva- mente coinvolte nelle transazioni;
- g) prevedere modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- h) effettuare pagamenti solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto

definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la Società e il destinatario del pagamento;

- i) implementare un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi, nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- j) indicare sempre una causale espressa per le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie; documentare e registrare tali operazioni in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- k) gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Principi procedurali relativi a sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e spese per il personale

Nelle attività correlate a sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e spese per il personale (con riferimento a quelle censite al paragrafo di cui sopra, così come per eventuali altre attività che si svolgano), oltre a rispettare i principi applicabili indicati ai punti precedenti, si deve:

- a) applicare criteri di selezione e di adesione per le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società in coerenza e in conformità ai principi e ai criteri di con- dotta indicati nel Codice Etico e a quanto disposto in merito dal presente Modello;
- b) non effettuare omaggi, spese di rappresentanza, elargizioni in denaro, regali o benefici di qualsiasi natura senza giustificativi o aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali o in contrasto con quanto previsto in merito da documenti del sistema di autoregolamentazione aziendale (quali regolamenti o procedure);
- c) applicare sistemi di remunerazione premianti e di concessione di ogni altro tipo di benefit a dipendenti e collaboratori in base a criteri oggettivi preventivamente definiti, in risposta ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni assegnate, l'attività svolta e le responsabilità assegnate;
- d) erogare eventuali anticipi dei compensi e effettuare rimborsi spese dovuti al dipendente solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e/o in documenti del sistema di autoregolamentazione e se debitamente documentati.

Principi procedurali relativi a operazioni infragruppo (intercompany)

Nelle attività correlate a rapporti infragruppo (con riferimento a quelle censite sopra, così come per eventuali altre attività che si svolgano), oltre a rispettare i principi applicabili indicati ai punti precedenti, si deve:

- a) verificare, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le altre società del gruppo, il rispettivo livello di adeguamento rispetto alla predisposizione di idonei presidi antiriciclaggio;
- b) effettuare ogni operazione infragruppo in base alle corrispondenti modalità, termini e condizioni disposte dallo specifico contratto che disciplina l'operazione intercompany stessa;
- c) inserire in ogni contratto con le società del Gruppo una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con COGES, in base alla quale la Società del Gruppo dichiara di conoscere il Modello e il Codice Etico adottati da COGES e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.

Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto sono i seguenti:

• svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di COGES eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Speciale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a
- comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- flussi informativi a favore dell'ODV;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:
- a) partecipare agli incontri organizzati dalla società le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti le sedi aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

la società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichi- no violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nelle procedure, policy e normative aziendali e del MOGC attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria

competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo eseguito.

Parte speciale riguardante l'art. 24-bis D.lgs. 231/2001- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al D. Lgs. 231/01, l'art. 24 bis per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati.

1. I REATI

Costituiscono reato ai sensi del D. Lgs. 231/01:

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.) Tale norma prevede che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informati- co pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)

Prevede la punibilità nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Con le recenti modifiche alla norma è punibile "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod. pen.)

Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse rive- la, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informati- che o telematiche (617 quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.). L'ente è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)

Responsabilità dell'Ente anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.) L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, in- servibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

• Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un in- giusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, venga violato il sistema informatico di un concorrente, di un fornitore, di un finanziatore o di altro soggetto al fine di appropriarsi indebitamente di dati ed informazioni, il cui utilizzo può permettere alla società di ottenere una condizione di vantaggio.

A partire dal 16.10.2013 con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 119/2013 del d.l. n. 93/2013 è stato introdotto il terzo comma è stato inserito nell'art. 640-ter il terzo comma che prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies cod. pen.)

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente.

In generale, vengono definite **aree a rischio**, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della pro- pria attività, utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alla divisione informatica e alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui, senza autorizzazione e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1. utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa
 IT nonché sicurezza informatica;
- 3. erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security).
- 4. trasmissione di documenti in formato elettronico alla PA nei casi di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività o altre operazioni similari;
- 5. gestione degli accessi a sistemi informatici e telematici gestiti dalla PA o anche da privati per la trasmissione di documenti amministrativi (es. modello F24, ecc.) ed informazioni di qualsiasi genere.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti alla mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

3.1. Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, amministratori, dirigenti e di- pendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché collaboratori esterni e partners, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale

2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;
- b) utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico e ai principi inclusi nel presente Modello;

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- 1. la politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- 2. la politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (username e password);
- 3. l'impegno alla corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra COGES si è dotata di apposite procedure volte ad attuare i principi di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy attuati nel trattamento da parte della Società dei dati e degli strumenti in uso ai dipendenti.

Coges inoltre assolve i seguenti adempimenti:

- fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il trattamento dei loro dati personali nonché il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- 2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari, permettendo la possibilità di utilizzare tali sistemi esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- 3. 3) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;

- 4. 4) predispone e mantiene adeguati strumenti di salvaguardia dell'integrità fisica delle risorse informatiche della società (es. server, PC, ecc.);
- 5. 5) predispone e mantiene adeguati strumenti di salvaguardia dell'integrità logica dei dati e delle informazioni gestite dalla società.

3.2. Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari della presente Parte Speciale, nell'ambito delle Attività Sensibili:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- 2. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- 3. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- 4. è vietato porre in essere, direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, dei comportamenti come il phishing, l'hacking o la diffusione di programmi di malware finalizzati al furto e/o all'indebito utilizzo dell'identità digitale;
- 5. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 6. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- 7. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 8. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- 9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- 10. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni

diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- 11. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- 12. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

In caso di violazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice disciplinare

REATI TRIBUTARI EX ART. 25-QUINQUESDECIES

Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205". (art. 25-quinquesdecies)

1. Premessa

La quinta sezione della Addenda di implementazione ed aggiornamento si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appresso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

2. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-quinquiesdecies)

2.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

- d) il dolo specifico di il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

2.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-quinquiesdecies si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una

delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistente.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza:
- a) allorché un soggetto (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) allorché un soggetto al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni . Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- Con il **d. Lgs. 75/2020** il novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato mediante con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, secondocui rilevano ex d. lgs 231/2001:
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) la fattispecie di reato si realizza qualora al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), venga indicata in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 50.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva. In tali ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) la fattispecie di reato si realizza qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nel caso sia obbligatorio, una delle dichiarazioni

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

Ai sensi del comma 1-bis. Rileva penalmente la condotta che si sostanzi nella mancata presentazione, obbligatoria, della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro cinquantamila. La disposizione precisa, che Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. In tali ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- Hndebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), la fattispecie viene in rilievo quando non vengano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Ai sensi del secondo comma, rileva la condotta che consista nella mancata versazione delle somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.)

In tali ipotesi, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Qualora vengano in essere tali fattispecie di reato (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione) potrà configurarsi una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D. Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la **circostanza aggravante** di cui al comma 2 e le **sanzioni interdittive** richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies (vd. sopra).

Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

Regole di comportamento

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

Organizzazione e poteri

In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Obblighi informativi

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, anche per iscritto, all'ODV.

Obblighi e divieti di carattere generale

- a) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo: (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

- d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto da parte del DFA non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare dell'Organo dirigente.

Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

5. Ricorso a servizi di terzi

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al paragrafo che precede, impegnandosi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello.

Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria per come specificate nel Modello.

Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi informativi inerenti al processo delle aree sensibili che vengono in rilievo